

## La Valutazione di impatto ambientale (VIA)

La VIA è quel **procedimento** mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un **progetto**, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del [Testo unico ambientale], ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al **perseguimento degli obiettivi** di [assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione (art. 4, c. 3)] e [proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e

conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 1) l'uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra (art. 4, c.4, lett. b)]. (art. 5, c. 1, lett. b)).

I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro 5 anni dal provvedimento, ovvero il maggior termine concesso in considerazione delle caratteristiche del progetto. Scaduto il termine, senza che sia stata concessa la proroga, bisognerà reiterare il procedimento di valutazione (art. 26, c. 6).

| <b>Procedimento (artt. 23 – 27)</b> |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| <b>Termini</b>                      | <b>Atto</b>                                     | <b>Attività</b>  |
|                                     | Presentazione dell'istanza (art. 24, cc. 1 - 3) | Il proponente l'opera o l'intervento presenta la relativa istanza all'Autorità competente allegando: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. progetto definitivo</li> <li>2. studio di impatto ambientale</li> </ol> |

| Procedimento (artt. 23 – 27)                                  |  |   |
|---|--|---|
| Termini   | Atto   | Attività  |
|   |  | <p>3. sintesi non tecnica</p> <p>4. copia dell'avviso a mezzo stampa (art. 25, cc. 1 - 3)</p> <p>5. elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi già acquisiti o da acquisire</p>         |
| Entro 30 giorni dal deposito dell'istanza                     | Verifica di completezza (art. 24, c. 4)                        | <p>L'Autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti.</p> <p>In caso di istanza incompleta, i termini vengono interrotti concedendo 30 giorni per l'integrazione.</p> |
| Entro 60 giorni dal deposito dell'istanza                     | Presenza visione della documentazione (art. 24, c. 4)          | Chiunque vi abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, fornire nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.                            |
|   | Inchiesta pubblica (art. 24, c. 5 - 7)                         | L'Autorità competente può disporre che la consultazione avvenga attraverso la forma dell'inchiesta pubblica, che si chiude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi.                                 |
| Entro 30 dal termine delle consultazioni                      | Richiesta di modifiche da parte del proponente (art. 24, c. 9) | Il proponente può chiedere di apportare modifiche agli elaborati.   |
| Entro 45 giorni dalla richiesta di modifiche (fase eventuale) | Acquisizione degli elaborati modificati (art. 24, c. 9)        | L'Autorità, accogliendo la richiesta di modifica degli elaborati fissa un termine non superiore a 45 giorni per la loro presentazione.  |
| Entro 60 giorni dall'acquisizione delle                       | Presenza visione delle modifiche (art. 24, c. 9-bis)           | L'Autorità, ritenendo che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone un nuovo termine perché chiunque vi   |

| <b>Procedimento (artt. 23 – 27)</b>                       |  |   |
|---|--|---|
| <b>Termini</b>  | <b>Atto</b>  | <b>Attività</b>   |
| modifiche (fase eventuale)                                |  | abbia interesse prenda visione del progetto modificato e presenti osservazioni.   |
| Entro 90 giorni dal termine delle consultazioni pubbliche | Valutazione dell’Autorità (art. 24, c. 9-bis e 10; art. 25, art. 26) | <p>L’Autorità compie la propria valutazione tenendo conto delle osservazioni ricevute nonché delle determinazioni di altre amministrazioni interessate (art. 25), emanando un provvedimento che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e assensi in materia ambientale necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto (art. 26, c. 4).</p> <p>Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti (art. 26, c. 5).</p> <p>Il provvedimento viene pubblicato per estratto nella Gazzetta ufficiale italiana, ovvero nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla pubblicazione decorrono i tempi per eventuali impugnazioni (art. 27).</p> <p>La mancata risposta entro il termine comporta l’esercizio del potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri che provvede, su istanza delle parti o amministrazioni interessate, entro 60 giorni, previa diffida all’organo competente entro 20 giorni (art. 26, c. 2).</p> <p>La tutela avverso il silenzio è disciplinata dalle disposizioni sul processo amministrativo (art. 26, c. 2-bis).</p> |

## Monitoraggio, controlli e sanzioni

Il provvedimento rilasciato dall'Autorità competente contiene indicazioni riguardanti le attività di controllo e monitoraggio degli impianti.

Monitoraggio: assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale (art. 28, c. 1), al fine di individuare gli impatti negativi ed intervenire tempestivamente.

Qualora emergano ripercussioni negative non valutate, l'Autorità competente **può ordinare la sospensione** dei lavori o delle attività, in attesa che vengano assunte le determinazioni correttive da adottare. (art. 28, c. 1-bis).

Il provvedimento di VIA è condizione necessaria perché si possa procedere all'inizio dei lavori (art. 26, c. 5), nonché presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione (art. 29, c. 1).

Di conseguenza, i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati in mancanza di VIA sono **annullabili** per violazione di legge.

Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'Autorità competente **può**

**ordinare la sospensione dei lavori e imporre l'adeguamento** dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità (art. 29, c. 3). In caso di inadempimento, provvede l'Autorità competente d'ufficio a spese del proponente inadempiente.

Nel caso di interventi realizzati senza la previa sottoposizione a VIA e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti, l'Autorità competente **dispone la sospensione** dei lavori e **può ordinare la demolizione ed il ripristino** dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, valutando l'entità del pregiudizio ambientale arrecato (art. 29, c. 4). In caso di inottemperanza, si procede d'ufficio a spese del responsabile inadempiente.

In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, l'Autorità competente **dispone la sospensione** dei lavori e **può ordinare la demolizione ed il ripristino** dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, valutando l'entità del pregiudizio ambientale arrecato (*ex* art. 29, c. 4), previa VIA.